



COMUNE DI CUNARDO

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21035 - Cod. Fisc. 00489260125 - Tel: 0332/999217 - Fax: 0332/715626

www.comune.cunardo.va.it

Prot. 7099

Cunardo, 30 Novembre 2010

ORDINANZA N. 35/2010

OGGETTO: CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEMANIALI DEL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE – OBBLIGO GOMME DA NEVE O IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI A BORDO DEI VEICOLI

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 55/2005 relativa allo sgombero neve in occasione delle precipitazioni nevose e ritenuto di procedere all'aggiornamento di detto provvedimento;

Considerata la necessità di non compromettere il traffico veicolare e pedonale in caso di nevicata e di assicurare ai mezzi spartineve il libero transito senza difficoltà nell'esecuzione del proprio lavoro;

Ravvisata, altresì, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di garantire la percorribilità stradale sull'intero territorio comunale al fine di evitare il pericolo di incidenti e/o gravi intralci durante e dopo le precipitazioni nevose ed in caso di formazione di ghiaccio;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000

ORDINA

IN CASO DI CADUTA NEVE, IL DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA di qualsiasi veicolo, su tutte le strade, piazze e parcheggi comunali, al fine di assicurare ai mezzi spartineve il libero transito senza difficoltà nell'esecuzione del proprio lavoro.

I proprietari o i conduttori delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili:

- 1. di sgomberare dalla neve i marciapiedi, di rompere o coprire, con atte materie antisdrucchiolevoli, il ghiaccio che si forma, di non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare;*
- 2. di rimuovere dai tetti eventuali blocchi di neve che minacciano di cadere, con grave pericolo per l'incolumità pubblica.*
- 3. di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione della neve caduta su suolo pubblico ed al trasporto in luogo non interessante il traffico veicolare od il passaggio pedonale.*

Gli eventuali danni causati a terzi per mancata osservanza della presente ordinanza saranno a totale carico dei trasgressori, secondo la norma delle vigenti leggi.

ORDINA ALTRESI'

L'istituzione nel periodo compreso tra il 15 NOVEMBRE e il 15 MARZO DI OGNI ANNO SOLARE, relativamente agli autoveicoli definiti all'art. 54 del C.d.S. dell'obbligo di circolare su tutte le strade comunali di competenza con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo dei veicoli, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altri dispositivi) adeguati al tipo di veicolo stesso.

Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 55/2005.

Il Sindaco
(Angelo Morisi)